

Cass. pen. Sez. III, (ud. 13-11-2003) 29-01-2004, n. 3348

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZUMBO Antonio - Presidente -

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -

Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere -

Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) n. a (omissis) il (omissis)

(omissis) n. a (omissis)(BN) il (omissis)

avverso la sentenza 30-11-2001 della Corte di Appello di Napoli;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori avv. Bruno LAROSA, per (omissis) ed avv.to Gianfranco ROMANO, quale sostituto processuale dell'avv.to Francesco ROMANO, per (omissis)

Svolgimento del processo

Con sentenza 30.1.2001 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 21.3.2000 del Tribunale di Benevento che aveva affermato (tra l'altro) la penale responsabilita' di (omissis) e (omissis) in ordine al reato di cui:

- all'art. 609-octies c.p., in relazione all'art. 609-bis c.p., 2° comma - n. 1, poiche', abusando delle condizioni di inferiorita' psichica di (omissis) (esito di idrocefalo infantile trattato chirurgicamente), in piu' occasioni, con minacce di percosse e con promesse di danaro, lo costringevano a compiere e subire atti sessuali (prima a masturbarli e poi ad avere rapporti orali ed anali) cosi' compiendo violenza sessuale di gruppo - in (omissis) fino all'ottobre 1997;

e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena principale di anni quattro e mesi due di reclusione, nonche' alle pene accessorie di legge.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi.

Il (omissis) ha eccepito:

a) la nullita' della sentenza di primo grado per violazione della legge processuale e compromissione dei diritti della difesa.

All'udienza del 15.2.2000 il proprio difensore di fiducia, avv.to Giuseppe Barbato, era risultato assente; in conseguenza era stato nominato "in sostituzione" l'avv.to Andrea De Longis, il quale aveva dichiarato "di aderire all'astensione proclamata dagli avvocati del Foro di Benevento". Il Tribunale, preso atto di tale dichiarazione, aveva rinviato all'udienza del 21.3.2000 senza notificare alcun avviso al difensore di fiducia, il quale era rimasto assente anche a detta successiva udienza, in cui il processo si era concluso;

b) la inutilizzabilita' (ex art. 191 c.p.p., 1° comma) delle prove assunte nel giudizio di primo grado all'udienza del 5.10.1999, poiche' non si era fatto uso della fonoregistrazione o della stenotipia e si era proceduto a verbalizzazione in forma riassuntiva di attivita' non definibile "a contenuto semplice o di limitata rilevanza" (deposizioni della parte offesa, della di lui madre e di colui che aveva raccolto la prima denuncia da parte di entrambi) senza che ne sussistessero le condizioni ed in assenza di provvedimento motivato ai sensi dell'art. 140 c.p.p.;

c) violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'acquisizione ed all'utilizzazione del verbale dell'interrogatorio reso al P.M. dal coimputato (omissis) in data 16.12.1997. Quelle dichiarazioni non avrebbero potuto trovare ingresso nel procedimento, per violazione dell'art. 513 c.p.p., 1° comma, poiche' l'esame del (omissis) non era stato ritualmente richiesto dalla difesa e non si era proceduto ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; esse, inoltre, non erano comunque utilizzabili nei confronti dei coimputati;

d) la carenza di un'indagine positiva sulla credibilita' oggettiva e soggettiva della parte lesa, con motivazione carente ed illogica sulla sua attendibilita' e sulle valutazioni dei consulenti tecnici che ne hanno studiato il quadro clinico e psicologico;

e) la inconfigurabilita' del reato di "violenza sessuale di gruppo".

Il (omissis) ha eccepito anch'egli la inutilizzabilita' del verbale dell'interrogatorio reso al P.M. dal coimputato (omissis) in data 16.12.1997 ed ha denunciato, altresi':

f) la contraddittorieta' della valutazione della credibilita' della parte lesa, in quanto e' stato escluso che il (omissis) per il suo stato di inferiorita' psichica, possa avere prestato un valido consenso ai rapporti sessuali, mentre ne e' stata ritenuta, contestualmente, la piena attendibilita' intrinseca, considerandolo in grado di svolgere valutazioni ed apprezzamenti e di riferire i fatti con congruenza;

g) la incongruita' del diniego della rinnovazione parziale del dibattimento, richiesta per l'escussione diretta del (omissis) e per l'esperimento di nuovo accertamento peritale rivolto a verificare la capacita' di libera prestazione del consenso agli atti sessuali da parte del (omissis)

Motivi della decisione

1. Le pretese violazioni della legge processuale.

Infondate sono le eccezioni rispettivamente svolte, in rito, in entrambi i ricorsi.

1.1 (omissis) lamenta che, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 15.2.2000, il proprio difensore di fiducia, avv.to Giuseppe Barbato, era assente; in conseguenza era stato nominato "in sostituzione" l'avv.to Andrea De Longis, il quale aveva dichiarato "di aderire all'astensione proclamata dagli avvocati del Foro di Benevento". Il Tribunale, preso atto di tale dichiarazione, aveva rinviato all'udienza del 21.3.2000 avvisando le parti presenti ma senza disporre (ed effettuare) la notifica di alcun avviso al difensore di fiducia, il quale era rimasto assente anche a detta successiva udienza, in cui il processo si era concluso.

Tale omissione, secondo il ricorrente, avrebbe compromesso il diritto di difesa e comporterebbe la nullita' della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c).

Dagli atti di causa risulta effettivamente - all'udienza del 15.2.2000 - l'assenza non giustificata del difensore di fiducia avv.to Barbato e la presenza dell'avv.to Andrea De Longis senior "sostituzione dei difensori di fiducia".

In virtu' della posizione di sostituto riconosciuta all'avv.to De Longis, questi - per il disposto dell'art. 97 c.p.p., comma 4, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 102 - esercitava i diritti ed assumeva i doveri del difensore antecedentemente nominato finche' quegli, che conservava comunque la sua qualifica, non vi avesse provveduto personalmente.

Il difensore sostituto - come prescritto dall'art. 102 c.p.p. nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 4 della legge n. 60/2001 ed applicabile al caso per il principio "tempus regit actum" - esercitava la sua funzione "per tutta la durata dell'impedimento" dell'originario difensore: egli acquisiva (e tuttora assume nell'attuale formulazione della norma) la relativa veste di parte processuale, divenendo destinatario degli atti processuali con esclusione del difensore sostituto (vedi Cass., Sez. 2°: 8.3.1994, n. 26; 31.8.1994, n. 9348).

Il difensore sostituito avrebbe dovuto rendersi parte diligente e comunicare la cessazione del suo impedimento al fine del tempestivo ripristino dell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso concreto il difensore di fiducia sostituito non risulta aver segnalato la cessazione del suo impedimento, per cui nessun avviso del differimento dell'udienza gli era dovuto, essendo stato ritualmente avvisato il difensore nominato ex art. 97, 4° comma.

Ad analoghe conclusioni si perverrebbe nel caso di sostituto nominato dallo stesso difensore di fiducia, ex art. 102 c.p.p..

1.2 Eccepisce ancora il (omissis) la inutilizzabilita', ex art. 191 c.p.p., 1° comma, delle prove assunte nel giudizio di primo grado all'udienza del 5.10.1999 (deposizioni della parte offesa, della di lui madre e di colui che aveva raccolto la prima denuncia da parte di entrambi), poiche' non si era fatto uso della fonoregistrazione o della stenotipia e si era proceduto a verbalizzazione in forma

riassuntiva di attivita' non definibile "a contenuto semplice o di limitata rilevanza" senza che ne sussistessero le condizioni ed in assenza di provvedimento motivato ai sensi dell'art. 140 c.p.p..

Rileva in proposito, il Collegio che - a norma dell'art. 140 c.p.p. - la redazione del verbale di udienza puo' essere effettuata in forma riassuntiva quando gli atti da documentare siano di contenuto semplice e di limitata rilevanza ovvero non siano disponibili gli strumenti di riproduzione o gli ausiliari tecnici.

La redazione del verbale ai sensi dell'art. 140 c.p.p., pur in assenza delle condizioni richieste dalla norma, non determina alcuna sanzione processuale, per mancanza, della relativa previsione (le cause di nullita' del verbale sono limitate dall'art. 142 c.p.p. all'incertezza assoluta sulle persone intervenute ed alla mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto: trattasi di nullita' relativa, mentre il principio di tassativita' delle cause di nullita' non consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista).

Neppure e' prospettabile la dedotta inutilizzabilita' delle prove verbalizzate, in quanto la sfera di operativita' dell'art. 191 c.p.p. va circoscritta all'ipotesi di inosservanza di un esplicito divieto di ammissione o di acquisizione probatoria sancito dalla legge processuale. Nel caso in esame non vi e' stata alcuna prova acquisita "contra legem" ovvero in violazione di un preciso divieto legislativo o di diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione.

1.3 In merito all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal coimputato (omissis) al P.M. in data 16.12.1997 (ritrattate dinanzi al G.I.P. in data 22.4.1998) - la cui inutilizzabilita' e' stata eccepita da entrambi i ricorrenti - deve anzitutto evidenziarsi che il difensore dello stesso aveva fatto esplicita richiesta di esame del suo assistito. L'imputato era assente all'udienza fissata per l'incombente, sicche' il giudice legittimamente ha provveduto ai sensi dell'art. 513 c.p.p., 1° comma.

Tale norma, nella sua originaria formulazione, prevedeva che si potesse dare lettura, con conseguente valore di prova, delle precedenti dichiarazioni rese dall'imputato - che fosse contumace, assente o rifiutasse di sottoporsi all'esame - al P. M. ed al giudice nel corso delle indagini o all'udienza preliminare (previsione estesa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60/1995, alle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 370 c.p.p.).

Una disciplina analoga era posta dal 2° comma dell'art. 513 c.p.p. per il coimputato di procedimento separato.

Le previsioni sono state modificate dalla legge n. 267/1997 e dalla legge n. 63/2001, che hanno ridisegnato il quadro normativo inerente i rapporti tra la tutela del contraddittorio e la necessita' di assicurare al giudizio alcuni elementi acquisiti nel corso delle indagini.

L'attuale art. 513 c.p.p., 1° comma, consente la lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase procedimentale o all'udienza preliminare nel caso che lo stesso sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame: le dichiarazioni cosi' acquisite non possono, pero', essere utilizzate come prova nei confronti di altri senza il loro consenso (salva l'ipotesi di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, che qui non rileva). L'imputato, pertanto, nel proprio procedimento, non puo' impedire il recupero delle dichiarazioni da lui precedentemente rese, ma le stesse hanno valore nei suoi confronti e non nei confronti di altri e l'utilizzazione di dette dichiarazioni nei riguardi di altri soggetti e' subordinata al loro consenso.

Nel caso in esame, pero', la Corte di merito ha ritenuto che "le dichiarazioni accusatorie del (omissis) presentano caratteristiche di indubbia attendibilita' che valgono ad attribuire alle stesse

efficacia probatoria piena e da sola sufficiente a dimostrare il reale accadimento dei fatti descritti dal giovane".

Il giudizio di responsabilita' dei coimputati (attuali ricorrenti) non si fonda, pertanto, su prova inutilizzabile.

2. L'indagine sulla credibilita' della parte lesa e la richiesta di rinnovazione del dibattimento.

2.1 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non e' equiparabile al testimone estraneo, puo' tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilita' soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa.

Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poiche' i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo particolarmente penetrante e rigoroso le dichiarazioni provenienti dal giovane (omissis) prive di animosita' o di astio nei confronti degli accusati e non ricollegabili ad alcun intento calunnioso. Hanno altresì svolto un'indagine esauriente e razionale sullo stato di inferiorita' psichica del giovane e sulla capacita' (non contraddittoria sotto il profilo scientifico) di riferire le esperienze di vita da lui vissute senza distorsioni della percezione della realta'.

La Corte territoriale non ha mancato, in conclusione, di considerare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa ed ha razionalmente risposto a ciascuna di esse.

2.2 Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralita' nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento gia' svoltosi.

L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dal primo comma dell'art. 603 c.p.p. riguarda prove preesistenti o gia' note alla parte ed e' subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

L'impossibilita' di decidere allo stato degli atti puo' sussistere quando i dati probatori gia' acquisiti siano incerti nonche' quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisivita' nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per se' oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Nella fattispecie in esame la rinnovazione parziale del dibattimento era stata richiesta dai difensori dei due imputati oggi ricorrenti al fine:

- di acquisire le relazioni relative alla consulenza medico-legale, eseguita nella fase delle indagini preliminari sulla persona del (omissis) dal Dr. Panarese e dal Dr. Tardone, per incarico del P.M. (evidenzianti il mancato rilievo di lesioni e/o ecchimosi nella regione anale e perianale);
- di disporre una perizia medico-legale sulla effettiva sussistenza del deficit psichico della parte offesa e sulla capacita' di questa di percepire la realta' e di prestare o meno il consenso agli atti sessuali;
- di procedere ad esame diretto del coimputato (omissis)

La Corte territoriale ha disposto l'acquisizione delle relazioni delle consulenze mediche anzidette e le ha specificamente valutate nel complessivo esame dell'attendibilita' del dichiarante. Ha rilevato che il (omissis) non aveva mai chiesto di rendere dichiarazioni spontanee ed ha considerato superflua l'ulteriore richiesta di nuova perizia sulla parte offesa, svolgendo in proposito esaurienti argomentazioni, riferite alle gia' acquisite valutazioni di tutti i consulenti tecnici, con precipua contestazione delle critiche svolte dai difensori.

Tali argomentazioni affermano incontestabilmente l'irrilevanza della prova e l'apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria - in ragione della sua natura discrezionale;

- sfugge al sindacato di legittimita' allorquando (come e' nel caso in esame) abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logico-giuridici.

3. Il reato di "violenza sessuale di gruppo", di cui all'art. 609-octies c.p..

Deve premettersi, in punto di fatto, che nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato la contemporanea presenza di entrambi i condannati sui luoghi ove le violenze vennero consumate ed hanno altresì evidenziato, con riferimento al racconto del (omissis) come il comportamento dello stesso sia stato concretamente condizionato da tale simultanea presenza.

Si pone, dunque, la questione della configurabilita' del reato di "violenza sessuale di gruppo", di cui all'art. 609-octies c.p., ed in proposito il Collegio - ribadendo e specificando le argomentazioni gia' svolte nella sentenza 11.10.1999, n. 11541, ric. Bombaci ed altri di questa Sezione - rileva che:

3.1 Il delitto di cui all'art. 609-octies c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis", in cui la pluralita' di agenti e' richiesta come elemento costitutivo.

La previsione di un trattamento sanzionatorio piu' grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di piu' persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesivita' piu' intenso sia rispetto alla maggiore capacita' di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacita' criminali singole) sia rispetto ad una piu' odiosa violazione della liberta' sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di piu' di un aggressore e' idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.

L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza di piu' di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun partecipante realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Il concetto di "partecipazione", inoltre, a giudizio di questa Corte, non puo' essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attivita' tipica di violenza sessuale (ciascun partecipante, cioe', dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609-bis c.p.), dovendo invece - secondo un'interpretazione piu' aderente alle finalita' perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilita' (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza

sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.

3.2 La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609-bis c.p. proprio perché non è sufficiente l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

Sicuramente configurabile (ma estraneo al caso in oggetto, tenuto conto degli elementi di fatto accertati) deve ritenersi, comunque, il concorso eventuale, ex art. 110 c.p., sia nella fattispecie monosoggettiva di violenza sessuale sia in quella di violenza sessuale di gruppo (si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia soltanto determinato l'agente o gli agenti alla commissione della violenza sessuale, ovvero abbia fornito una qualsiasi agevolazione preparatoria materiale senza essere poi presente sul luogo del delitto). In casi siffatti viene reso un contributo per così dire "atipico" alla realizzazione del reato, poiché il concorrente non realizza l'azione tipica della fattispecie plurisoggettiva.

Nessun ostacolo a tale ricostruzione interpretativa sembra possa derivare dalla previsione dell'attenuante della minima partecipazione di cui al 4° comma dell'art. 609-octies cod. pen. ("la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato"), che riproduce la formulazione testuale dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., 1° comma, prevedendone però l'obbligatorietà.

È stata evidenziata, in proposito (con ampio dibattito dottrinario), una incompatibilità logica tra il riferimento anche alla fase della "preparazione" e la configurazione della violenza di gruppo come una convergenza di condotte contestuali.

Tale incongruenza (a fronte sia dell'impianto legislativo sia dell'inequivoco intento del legislatore emergente dai lavori preparatori) non appare sufficiente a dedurre che l'art. 609-octies non abbia una sostanziale autonomia strutturale e funzionale rispetto all'istituto generale del concorso di persone e finisca col riprodurre lo stesso fenomeno.

Più congruente appare ritenere, invece, che la minima partecipazione prevista al 4° comma dell'art. 609-octies c.p.:

- nella fase meramente preparatoria a quella strettamente esecutiva della violenza, possa esplicarsi soltanto con riferimento alle ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. considerate compatibili con la fattispecie necessariamente plurisoggettiva. Alla fase esecutiva, comunque, svoltasi senza l'intervento del cooperatore, devono avere partecipato pur sempre almeno due persone riunite;

- nella fase esecutiva, sia rivolta a differenziare il livello delle responsabilità in rapporto non soltanto a caratteristiche peculiari della partecipazione soggettiva al fatto (eventuale soggezione psicologica di un partecipe rispetto all'altro o agli altri agenti) ma anche a condotte di partecipazione assolutamente marginali e non percepibili dalla vittima (inidonee, cioè, a creare una soggezione più intensa).

La previsione del carattere obbligatorio dell'attenuante, in tale ottica, va riguardata come necessità (e non mera opportunità eventuale), considerata dal legislatore, di attenuare una pena edittale oggettivamente gravosa per ipotesi parallele a quelle già previste dall'art. 114 c.p., 1° comma.

3.3 Sulla questione del numero minimo di partecipanti necessario per configurare la "partecipazione da parte di piu' persone riunite ad atti di violenza sessuale", richiesta dalla norma incriminatrice in esame, questa Corte Suprema ha costantemente affermato che il reato di cui all'art. 609-octies c.p. "e' configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite (Sez. 3°: 9.9.1996, n. 2851, ric. Hodca; 11.10.1999, a 11541, ric. Bombaci ed altri; 7.8.2001, n. 30826, ric. Sergi ed altro).

La questione e' stata risolta nello stesso senso (sufficienza di due persone soltanto) dalla giurisprudenza formata in relazione ai delitti di rapina e di estorsione, i quali prevedono una aggravante nelle ipotesi nelle quali (artt. 628, 3° comma - n. 1 e art. 629 cpv. c.p.) gli stessi siano stati commessi "da piu' persone riunite": vedi Cass., Sez. 1°, 17.1.1967, n. 1128; 27.1.1971, n. 1043; 6.6.1973, n. 420; Sez. 2°: 17.3.1971, n. 984; 19.10.1983, n. 8514; 24.9.1986, n. 9794, 28.7.1987, n. 8773; Sez. 6°, 2.6.1983, n. 1041.

Quanto al reato di rissa, previsto dall'art. 588 c.p. (reato plurisoggettivo ed. bilaterale o reciproco), la giurisprudenza piu' recente richiede la partecipazione di almeno tre contendenti (Cass., Sez. 5°: 14.5.1982, n. 4976; 20.3.1984, n. 2517; 22.11.1988, n. 11245).

Nei delitti associativi (art. 416 c.p.), poi, il numero minimo di partecipanti e' fissato in tre dallo stesso testo normativo (vedi Cass., Sez. 1°, 8.11.1988, n. 10820; 25.2.1989, n. 3163).

In dottrina, per il delitto di cui all'art. 609-octies c.p., qualche autore ha posto in rilievo che la norma incriminatrice fa espresso riferimento al concetto di "gruppo", comunemente impiegato per indicare una pluralita' di elementi superiore a due, sicche' ha considerato "preferibile" una interpretazione che richieda la necessaria partecipazione di almeno tre persone agli atti di violenza di cui all'art. 609-bis c.p..

Tale interpretazione e' stata altresì riconnessa alla caratterizzazione ideologica della norma "volta a rimarcare l'autonomo e piu' accentuato disvalore dell'art. 609-octies in confronto all'art. 609-bis c.p." (attacco piu' intenso ed insidioso portato alla vittima da ricollegarsi ad un numero di agenti maggiore di quello minimo sufficiente ai fini di un semplice concorso criminoso nell'alt. 609-bis).

Questo Collegio, pero', ritiene di dovere ribadire l'orientamento fin qui espresso, sul rilievo che il concetto di pluralita', presupposto dell'espressione "piu' persone", sussiste anche nel caso di partecipazione di due persone soltanto.

Diversa e' l'ipotesi della rissa, poiche' essa si distingue dall'alterco violento tra due soli individui, al quale normalmente non si connette la minaccia di un turbamento per l'ordine pubblico.

Del tutto spiegabile e', altresì, il diverso testuale riferimento normativo ad almeno tre persone per la configurabilita' dei reati associativi, poiche' la nozione di "gruppo" si incentra sul collegamento di elementi e sulla loro considerazione unitaria, mentre la nozione di "associazione" si ricollega al requisito necessario della apposita creazione di una "organizzazione", sia pure minima e rudimentale ed e' l'esistenza di un'organizzazione siffatta (di persone e di mezzi) a suscitare allarme nella popolazione ed a determinare un perturbamento dell'ordine pubblico, indipendentemente dai delitti che siano commessi.

Ne' una smentita che possa apparire determinante si riconnette alla "interpretazione Ideologica" cui si e' fatto cenno dianzi, allorché si consideri che la finalita' della norma si ricollega essenzialmente non tanto al numero delle persone quanto alla contestualita' del comportamento illecito plurisoggettivo, cioe' alla simultaneita' del concorso nella fase esecutiva quale elemento qualificante del concorso medesimo.

3.4 L'art. 609-octies c.p., nella individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p." e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di tale ultima norma.

Un'interpretazione restrittiva non può essere accettata poiché non è consentita dalla lettera della norma, che opera un completo rinvio alle varie disposizioni dell'art. 609-bis, senza procedere ad alcuna distinzione.

Deve riconoscersi, conseguentemente, la configurabilità della violenza di gruppo anche in ipotesi di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

Nella specie, il giovane ha riferito di essere stato oggetto di minacce e violenze di vario tipo, la cui efficacia, in relazione al conseguimento del risultato voluto, è stata amplificata proprio dalle sue condizioni psichiche.

4. I ricorsi, per le considerazioni svolte dianzi, devono essere rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004

MASSIMA

In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (nella specie si trattava della deposizione resa dalla vittima di una violenza sessuale posta in essere abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica).